

SENTENZA

Cassazione penale sez. III - 04/04/2019, n. 29406

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente -

Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere -

Dott. CERRONI Claudio - Consigliere -

Dott. GAI Emanuela - Consigliere -

Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.S.R., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 04-04-2017 della Corte di appello di Trieste;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Vito Di Nicola;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Domenico Seccia

che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. E' impugnata la sentenza con la quale la Corte di appello di Trieste ha confermato quella emessa dal Tribunale di Pordenone che, per quanto qui interessa, aveva condannato l'imputato, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni sei di reclusione per il reato di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 4, art. 609-octies c.p., art. 609-ter c.p., n. 2 perchè compiva violenza sessuale di gruppo unitamente a P.K. (giudicato separatamente), J.E. detto L. (minore degli anni 18), M.D. detto E. (minore degli anni 18) nei confronti di B.J. e, in particolare, dopo che il P. l'aveva attratta in un appartamento in uso al G., approfittando di una sua palese infatuazione per il giovane albanese, e averla indotta a bere alcolici fino a portarla ad uno stato di ebbrezza alcolica, la costringevano trattenendola a turno con la forza e approfittando dello stato di stordimento determinato dall'alterazione a subire atti sessuali e in particolare ad avere rapporti completi con J.E., con lo stesso G.: mentre M.D. desisteva per l'incapacità ad avere un'erezione. Fatto commesso avvalendosi di minori degli anni 18.

2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente ha presentato, per il tramite del difensore, ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale nonchè delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione all'art. 143 c.p.p. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c)).

Assume che la Corte d'appello aveva (nel 2011) annullato la sentenza del Tribunale di Pordenone "per la riconosciuta nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti successivi per omessa traduzione degli stessi nella lingua inglese all'imputato alloglotta".

A seguito della rinnovazione del giudizio di primo grado, la Corte d'appello, concluso il processo di cognizione di secondo grado, ha omesso un analogo e necessario adempimento, non disponendo la traduzione della propria sentenza n. 37 del 2017, oggetto della presente impugnazione, violando così il disposto dell'art. 143 c.p.p. e privando l'imputato alloglotta della possibilità di esercitare il diritto all'autonoma impugnazione previsto dall'art. 571 c.p.p. e di articolare motivi di gravame propri, magari anche in

contrasto con quelli del difensore.

L'omissione della traduzione determina una nullità per lesione del diritto di difesa e di partecipazione consapevole dell'imputato al processo, con la conseguenza che la sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello, perchè, previa fissazione d'udienza, provveda a disporre la traduzione.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 609-octies c.p. nonché la contraddittorietà, la mancanza e l'illogicità della motivazione per il travisamento e l'omessa valutazione di prove decisive (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)).

Osserva che l'analisi del compendio probatorio ha condotto la Corte d'appello all'ineludibile conclusione per la quale non poteva ritenersi superata la soglia del ragionevole dubbio per quanto concerne la partecipazione diretta, ossia in prima persona, dell'imputato allo stupro.

L'affermazione della penale responsabilità del ricorrente è stata invece ravvisata dai giudici d'appello nella "sua qualità di soggetto organizzatore dell'incontro, poi consenziente assolutamente passivo di fronte ad un'evidente situazione di violenza nei confronti di persona incapace di difendersi" (cfr. p. 18 della sentenza impugnata).

Assume il ricorrente che, con tale affermazione, la Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato l'art. 609-octies c.p., contraddicendo i consolidati orientamenti interpretativi e giurisprudenziali, espressamente richiamati nel prosieguo della motivazione e riportati nel motivo di ricorso.

Il fatto che la sentenza impugnata definisca il G. "consenziente" "assolutamente passivo", senza qualificare il concreto apporto della sua fugace presenza sulla scena della violenza, consumatasi esclusivamente all'interno di una delle molteplici camere del grande attico ove si era tenuta la festiciola, mal si concilierebbe con la corretta interpretazione giurisprudenziale dell'art. 609-octies c.p..

Infatti, osserva il ricorrente che il mero spettatore, sia pure compiacente, che non apporti un reale contributo materiale o morale all'azione collettiva non può essere considerato "partecipante" al reato di violenza sessuale di gruppo.

L'evidente contraddizione tra la definizione del ruolo di G. data dalla Corte d'appello e i principi giurisprudenziali dalla stessa richiamati giustificerebbero pertanto la cassazione della sentenza, oltre che per inosservanza o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 609-octies c.p., anche ai sensi della lettera e) dell'art. 606 c.p.p..

Per cercare di superare la contraddizione sopra evidenziata e sorreggere in qualche modo le proprie traballanti conclusioni, la Corte d'appello sarebbe ricorsa a considerazioni inconferenti, immotivate ed apodittiche omettendo completamente di considerare i chiari elementi di prova di segno opposto, messi espressamente in evidenza nell'atto di appello e richiamati nuovamente nel motivo di ricorso, legittimando anche per questo motivo la cassazione della decisione impugnata per difetto di motivazione.

3. Con memoria pervenuta in data 20 settembre 2018, il ricorrente ha osservato come, a prescindere dalla fondatezza dei motivi di ricorso, il reato si sarebbe nel frattempo prescritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile sulla base delle considerazioni che seguono.

2. Quanto al primo motivo, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento che il Collegio condivide, ha affermato come spetti in via esclusiva all'imputato alloglotta, e non al suo difensore, la legittimazione a rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza, previsto dall'art. 143 c.p.p., al fine di consentire a detto imputato, che non comprenda la

lingua italiana, l'esercizio di un autonomo potere di impugnazione ex art. 571 c.p.p. (Sez. 2, n. 32057 del 21/06/2017, Rafik, Rv. 270327 - 01).

Peraltro, il ricorrente omette di considerare che, in base allo ius superveniens, l'imputato non è più legittimato a ricorrere personalmente per cassazione, con la conseguenza che l'impugnazione del difensore, azionata, come nella specie in data 13 ottobre 2017, cioè dopo l'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103 (ossia dopo il 3 agosto 2017), consuma interamente il diritto di impugnazione, essendo venute meno le ragioni per le quali la Corte costituzionale, con la sentenza n. 317 del 2009, aveva dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., art. 111 Cost., comma 1 e art. 117 Cost., comma 1, l'art. 175 c.p.p., comma 2, nella parte in cui non consentiva di rimettere in termini l'imputato per poter proporre l'impugnazione personale contro la sentenza contumaciale quando, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, sebbene analoga impugnazione fosse stata comunque proposta in precedenza dal difensore dell'imputato stesso.

A tal proposito occorre infatti considerare che, dopo l'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, l'imputato non è più legittimato a proporre personalmente il ricorso per cassazione, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613 c.p.p., comma 1, non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780 - 01).

E' stato infatti affermato "che in questo caso, ai fini dell'applicazione del principio tempus regit actum, occorre aver riguardo al momento della presentazione del ricorso e non a quello della pronuncia del provvedimento impugnato (nel caso in esame, la sentenza del 4 aprile 2017, n. d.r.) anteriore al 3/8/2017, data di entrata in vigore della L. n. 103 del 2017. Non viene in considerazione nella fattispecie, infatti, il principio sancito da Sez. U. 27614 del 29/3/2007, Lista, Rv. 236537, in base al quale, in mancanza di norma transitoria, per individuare il regime applicabile, nel caso di successione di leggi nel tempo, alla stregua della regola tempus regit actum, si deve tenere conto della variegata tipologia degli atti processuali e modulare la declinazione della regola in relazione alla differente situazione sulla quale questi incidono e che occorre di volta in volta governare; secondo la sentenza "Lista" in tema di diritto intertemporale incidente sul potere di impugnare un provvedimento si deve tener presente il momento dell'emanazione dell'atto impugnato e non quello della presentazione dell'impugnazione. Con riferimento alla riforma degli artt. 571 e 613 c.p.p., non viene infatti in rilievo la problematica relativa alla individuazione dell'actus a cui si riferisce il tempus, ma solo la corretta individuazione del soggetto legittimato a sottoscrivere l'atto di impugnazione per conto dell'imputato o dell'indagato" (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, cit., in motiv.), con la conseguenza perciò che "la modifica normativa non incide sul diritto di impugnare ma solo sulla disciplina delle modalità del suo esercizio, sicchè l'actus da considerare temporalmente ai fini dell'applicazione dell'art. 11 preleggi è l'atto di impugnazione in sé e per sé, ossia il ricorso" (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, cit., in motiv.).

Ne deriva che, ai fini dell'esercizio del diritto ad impugnare, non ha alcun rilievo, per l'imputato alloglotta, la mancata traduzione della sentenza di condanna, quando il difensore di fiducia abbia, in virtù della legittimazione conferitagli iure proprio, esercitato il diritto di impugnazione.

Pertanto, il motivo è, sotto tutti i profili, inammissibile per difetto di legittimazione, sotto il primo aspetto, e per difetto di interesse, sotto l'ulteriore profilo esaminato.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile.

La Corte d'appello, con logica ed adeguata motivazione, ha ritenuto provato che: (a) B.J. era stata vittima di una violenta aggressione sessuale da parte di almeno tre giovani fra cui sicuramente P. e J. (quest'ultimo fra l'altro confessò) che l'avevano stuprata; (b) l'avvenuto stupro aveva trovato indiretta conferma sia nella deposizione dell'amica Br. trattenutasi in soggiorno (la quale s'era accorta che l'essersi la B. appartata con il P. in camera da letto si

stava trasformando in qualcosa che aveva travalicato le originarie intenzione dell'amica) e che aveva testimoniato dell'essere l'amica uscita sconvolta e cui aveva confessato d'esser stata violentata, ma anche nel fatto stesso che sul tavolo del salotto successivamente erano state rinvenute anche le chiavi di casa appartenenti alla B. a dimostrazione che il suo allontanamento era stato improvviso; (c) all'amico I.D., la stessa sera dei fatti, J. aveva telefonato raccontandogli più volte di essere stata violentata da tutti e tre, fra cui il giovane americano; (d) il D., terzo giovane albanese sopraggiunto successivamente nell'appartamento, aveva confermato che il ricorrente avrebbe anche lui provato a violentare la B. desistendo anche per non aver raggiunto l'erezione.

A fronte di tali risultanze era però anche risultato che la B., esaminata al dibattimento, aveva affermato di non essere in grado di indicare il terzo giovane che aveva tentato di violentarla, con la conseguenza che, residuando un dubbio in ordine alla partecipazione materiale del ricorrente alla violenza, la Corte territoriale ha ritenuto di ravvisare a carico del G. una corresponsabilità nel reato, indipendentemente dalla sua partecipazione in prima persona allo stupro, ricavabile dalla sua qualità di soggetto organizzatore dell'incontro, poi consenziente e assolutamente passivo di fronte ad un'evidente situazione di violenza nei confronti di persona incapace di difendersi.

Tale convincimento la Corte d'appello ha tratto in considerazione del fatto che il G. aveva invitato nella casa di cui aveva la disponibilità gli amici albanesi; il tutto avvenne di mattina quando le ragazze invitate avrebbero dovuto essere a scuola e dunque non si era trattato di un incontro nel tempo libero; il ricorrente aveva messo a disposizione di due minorenni bevande superalcoliche, lasciandole bere abbondantemente sino a portare almeno una di loro in uno stato prossimo all'incoscienza, con la conseguenza che l'invito rivolto alle giovani e l'ospitalità loro riservata non fu, secondo il logico convincimento dei Giudici d'appello, frutto d'una decisione estemporanea ma ampiamente programmata per l'evidente ragione che il G. non avrebbe potuto ritrovarsi casualmente ad avere la disponibilità di alimenti e bevande per approntare, sul momento, una grigliata per sei persone: in sostanza gli albanesi non gli si presentarono inopinatamente a casa accompagnati da due ragazze sconosciute.

In tale contesto, la Corte di merito ha poi logicamente osservato come fosse dirimente la circostanza - assolutamente pacifica - secondo la quale, stante le dimensioni dell'appartamento, al G. non poteva sfuggire che, nella camera da letto, si erano trattenuti ben due ragazzi insieme a quella delle due ragazze certamente in condizioni di non esprimere un valido consenso a qualunque pratica erotica e men che meno ad un rapporto sessuale di gruppo.

Infine l'amica Br. era stata assolutamente certa riguardo al fatto che, almeno in un'occasione il ricorrente, si era affacciato nella camera dove certamente la B. si trovava trattenuta da uno dei due e stuprata dall'altro e che il G. si fosse affacciato nella stanza era stato confermato dal D., con la conseguenza che la sola presenza del ricorrente quale "padrone di casa", maggiore d'età rispetto a tutti gli altri, aveva costituito per costoro un incentivo a perpetuare le violenze, sicuri di poter beneficiare della sua omertà.

Rispetto a tale ricostruzione, il ricorrente formula due obiezioni.

Sostiene, in primo luogo, che la Corte territoriale sarebbe ricorsa a considerazioni inconferenti, immotivate ed apodittiche omettendo completamente di considerare i chiari elementi di prova di segno opposto.

Dubita, in secondo luogo, che la stessa ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito possa consentire di ritenere integrato il concorso del ricorrente nel reato di violenza sessuale di gruppo.

3.1. Quanto alla prima critica mossa nei confronti dell'impugnata sentenza, va detto che la Corte d'appello ha ampiamente considerato la prospettiva difensiva esternata con i motivi di impugnazione contro la prima sentenza (quasi otto pagine della sentenza d'appello sono dedicate all'esposizione dei motivi di gravame e alla ricostruzione fattuale pronosticata

dalla difesa sulla base della lettura delle fonti di prova), superando i rilievi formulati con una congrua motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, rispetto alla quale il ricorrente alcuna denuncia di errori giuridici determinati sporge, bensì fonda la propria ricostruzione su una differente ed alternativa lettura degli atti processuali, formulando doglianze che non possono rientrare nell'orizzonte cognitivo del giudice di legittimità, non potendosi devolvere alla Corte di cassazione censure con le quali, deducendosi apparentemente una violazione della legge penale o una carenza logica od argomentativa della decisione impugnata, si pretende, invece, una rivisitazione del giudizio valutativo sul materiale probatorio, operazione non consentita nel giudizio di cassazione all'interno del quale non è possibile innestare censure che implicano la soluzione di questioni fattuali, adeguatamente e logicamente risolte, come nel caso in esame, dal giudice di merito.

A questo proposito, è il caso di ricordare che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato (o ad altri atti del processo specificamente indicati nel ricorso), che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorchè questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Ciò vale anche a seguito della modifica dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per effetto della L. n. 46 del 2006, restando precluse al giudice di legittimità la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione dei fatti, cosicché il riferimento agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" non vale a mutare la natura del giudizio di legittimità, al quale rimane estraneo il controllo sulla congruità della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. 5, n. 19855 del 22/03/2006, Blandino, Rv. 234095).

Rimanendo allora nell'ambito dell'indagine sul testo della sentenza impugnata, resta da considerare che le doglianze sollevate si risolvono, nella sostanza, in rilievi che, sollecitando una diversa lettura del materiale probatorio, attingono il merito della regiudicanda, opzione non consentita nel giudizio di legittimità in quanto, secondo gli insegnamenti in proposito impartiti dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, il vizio di motivazione, che risulti dal testo del provvedimento impugnato o (a seguito della novella apportata all'art. 606 c.p.p., lett. e) dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8) da altri atti del processo specificamente indicati nel ricorso, in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621).

Infatti, come più volte affermato dalla Corte regolatrice, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Conclusivamente, l'apparato logico della decisione impugnata è corredato da una motivazione adeguata e priva di manifesti vizi di illogicità ed il motivo di ricorso, tralasciando di considerare dati probatoriamente rilevanti enunciati nella sentenza impugnata e neppure specificamente confrontandosi con essi, si connota per essere, oltre

che manifestamente infondato, anche generico e non consentito nel giudizio di legittimità.

3.2. Sulla seconda critica, elevata nei confronti della sentenza impugnata e diretta a contestare il giudizio di sussunzione del comportamento del ricorrente nella fattispecie concorsuale descritta dalla norma incriminatrice contestata, la soluzione adottata dalla Corte territoriale è pienamente in linea con le pronunce espresse in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

Va anzitutto ricordato, come la stessa Corte distrettuale ha in effetti evidenziato, che, ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo previsto dall'art. 609-octies c.p., non è necessario che l'atto sessuale sia compiuto contemporaneamente da tutti i partecipanti.

Ne consegue che il delitto di violenza sessuale di gruppo, dal punto di vista della tipizzazione della fattispecie incriminatrice, non necessariamente evoca una tipologia di violenza sessuale commessa contemporaneamente da più soggetti che abusino della vittima aggredendola e assalendola, tipologia che indubbiamente costituisce la forma più odiosa di violenza sessuale di gruppo, ma il fatto tipico ammette anche la sola presenza del compartecipe sul luogo del fatto quando detta presenza agevoli concretamente l'abuso sessuale posto in essere da parte del correo o dei correi, anche solo rafforzando il proposito di costoro o influenzando sulla capacità di resistenza della vittima.

Il fatto tipico è invero definito dalla stessa legge penale.

Dell'art. 609-octies c.p., comma 1, infatti, recita: "la violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis".

A questo proposito, secondo la nozione che è stata data dalla giurisprudenza di legittimità, il segno linguistico, con il quale la legge penale opera il riferimento alle "più persone riunite" nei reati connotati da condotte tipizzate dalla violenza o dalla minaccia, autorizza a ritenere che, per l'integrazione del fatto tipico che tale espressione richiama, sia sufficiente la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518).

Di conseguenza la violenza sessuale di gruppo non sarebbe altro che una violenza sessuale a condotta plurisoggettiva necessaria e coesistente, dove la forma della partecipazione del correo deve essere qualificata dalla simultanea presenza di almeno due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, cosicché la condotta concorsuale qualificata può consistere tanto nel simultaneo compimento da parte dei correi di atti di violenza o di minaccia, di abuso o di induzione, quanto può tradursi nella presenza del correo sul luogo ove la vittima è trattenuta e nel preciso momento in cui gli atti di violenza sessuale sono compiuti, sia perchè l'esecutore materiale trae forza dalla presenza delle altre persone (cd. gruppo) e sia perchè la coesistenza di più persone nel medesimo luogo indebolisce le chance di reazione della vittima. Si è, quindi, ritenuto che la espressione "più persone riunite" definisce una situazione differente dal mero concorso eventuale e individua un reato necessariamente plurisoggettivo il cui *quid pluris* rispetto al concorso ex art. 110 c.p. è costituito dal fatto che al momento e nel luogo della commissione della violenza i partecipanti (materiali e/o morali) siano presenti (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non mass. sul punto).

Ne consegue che il delitto di violenza sessuale di gruppo, previsto dall'art. 609-octies c.p., costituisce una fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua integrazione, oltre all'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, nè che realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed

essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti (ex multis, Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227495), con la precisazione che, ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo, non è necessario l'accordo preventivo dei partecipanti, essendo sufficiente la consapevole adesione, anche estemporanea, all'altrui progetto criminoso (Sez. 3, n. 34212 del 01/07/2010, V., Rv. 248230 - 01).

Ciò posto, con accertamento di fatto adeguatamente e logicamente motivato, insuscettibile pertanto di essere sindacato in sede di giudizio di legittimità, la Corte friulana ha anche sottolineato, in aggiunta al profilo circa l'integrazione della compartecipazione criminosa quale concorrente morale, come il ricorrente avesse la disponibilità dell'appartamento dove la violenza di gruppo era stata consumata; come la presenza nell'abitazione dei ragazzi albanesi e di due ragazze minorenni fosse stata comunque da lui stesso preordinata; come egli avesse messo a disposizione degli ospiti, oltre ad altre derrate alimentari, bevande superalcoliche ingerite dalla vittima sino a condurla in uno stato di totale incapacità; come egli, in considerazione delle dimensioni dell'appartamento, fosse pienamente consapevole durante l'iter criminis che la B. fosse vittima di una violenta aggressione sessuale da parte di più persone, avendo anche visto che, nella camera da letto, si erano trattenuti due ragazzi insieme ad una ragazza la quale non era, con tutta evidenza, in condizioni di esprimere un valido consenso a qualunque pratica erotica e, a maggior ragione, ad un rapporto sessuale di gruppo; come, pertanto, indipendentemente dalla partecipazione materiale dell'imputato allo stupro, egli, oltre ad avere comunque agevolato e favorito l'attività degli esecutori materiali nella sua qualità di soggetto organizzatore dell'incontro, avesse poi tenuto un atteggiamento consenziente e assolutamente passivo di fronte ad un'evidente situazione di violenza attuata nella sua abitazione nei confronti di persona totalmente incapace di difendersi.

Pertanto, sotto quest'ultimo profilo e nella specifica ottica della ratio decidendi, l'atteggiamento passivo del ricorrente, il quale aveva la piena disponibilità dell'appartamento, ossia del luogo in cui era in atto la consumazione della violenza, e la piena consapevolezza da parte sua circa l'esecuzione del delitto in loco, è stato ritenuto dalla Corte d'appello comportamento idoneo a fondare il giudizio di (cor)responsabilità, indipendentemente dalla prova, pure ritenuta acquisita, circa il contributo concorsuale tipico (morale) alla realizzazione dell'evento delittuoso.

Il ricorrente, che si è pienamente difeso sul punto, parcellizza i due segmenti che la Corte territoriale ha invece logicamente coniugato (il fatto cioè che l'imputato, avuto anche riguardo alle modeste dimensioni dell'abitazione, fosse consapevole, per essere anche entrato nella camera da letto, che nell'appartamento si stesse consumando una violenza e il fatto di essere il "padrone di casa") ed obietta, ricorrendo a spiegazioni fattuali alternative, come non sia, in entrambi i casi, configurabile una sua responsabilità (pagina 13 e ss. del ricorso).

Nondimeno, la soluzione adottata in proposito dalla Corte di merito, quantunque inespressa sotto il profilo, del tutto irrilevante, della qualificazione giuridica del fatto, deve ritenersi corretta in quanto il soggetto, che ha la piena disponibilità giuridica di un appartamento, dove è condotta la vittima di uno stupro, ha una indubbia posizione di garanzia nei confronti delle persone ospitate e, quindi, della vittima stessa, avendo la possibilità, con la sua condotta attiva, di incidere sul corso degli eventi, orientandoli verso uno sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico minacciato ed avendo pertanto l'obbligo giuridico di evitare che terze persone, anche esse ospitate nell'abitazione, compiano atti di violenza in danno di altre, tanto più quando l'ospitalità in loco sia stata voluta ed organizzata anche dal detentore dell'immobile che, in quanto tale ed in quanto presente nel luogo di consumazione del reato, ha uno ius excludendi che deve essere, in tal caso, necessariamente esercitato per affrancarsi da qualsiasi corresponsabilità.

Costituisce pertanto condotta idonea ad integrare la partecipazione al reato di violenza sessuale di gruppo quella del detentore di un appartamento che abbia la piena ed esclusiva disponibilità dell'immobile per gli atti di violenza che siano compiuti, in sua presenza, nell'abitazione dove egli abbia ospitato persone, trovandosi in "posizione di

garanzia" nei confronti delle vittime degli atti di violenza, in virtù della quale egli deve esercitare lo ius excludendi per evitare l'evento antigiuridico ossia, nel caso di specie, che siano compiuti atti di violenza in danno di altri.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti sottolineato come le componenti essenziali della posizione di garanzia siano costituite, da un lato, da una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o da altra fonte obbligatoria, la quale può essere individuata anche in situazioni di fatto che, in presenza di una accertata condotta illegittima, fondano in capo all'agente un obbligo di intervento; dall'altro lato, dall'esistenza di un potere giuridico, ma anche di fatto, attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento (Sez. 4, n. 32298 del 06/07/2006, Abbiati, Rv. 235369 - 01), tutte situazioni, nella specie, pienamente sussistenti.

Anche sotto tale profilo il motivo di ricorso è, pertanto, manifestamente infondato al cospetto di una motivazione del tutto ineccepibile ed attaccata con deduzioni che prescindono completamente dal contenuto della ratio decidendi.

4. L'inammissibilità del ricorso non consente di dichiarare la prescrizione, maturata, come nel caso di specie, dopo la pronuncia della sentenza d'appello, tanto sul rilievo che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L. n., Rv. 217266 - 01).

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019